RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 71

Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra

Il genitore di piu' militari o civili morti a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 consegue, a prescindere dall'eta' e dalle condizioni economiche, la pensione piu' favorevole che gli compete. Oltre a tale pensione, compete anche un aumento, da calcolarsi in base alla pensione piu' favorevole che spetterebbe in applicazione delle annesse tabelle, nella misura del 30 per cento se i figli siano due, del 60 per cento se siano tre, del 100 per cento se siano piu' di tre. Ai collaterali e agli assimilati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 64 e 67, spetta la pensione nella misura piu' favorevole senza il beneficio di cui al precedente comma.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	VI — Dei redditi dei genitori, dei collaterali e degli assimilati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-71-genitore-che-abbia-perduto-piu-figli-per-causa-di-guerra/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it